



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

SERVIZIO SEGRETERIA

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

STATUTO

INDICE

PARTE I

ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 – Comune di Pandino (Cremona).
- Art. 2 – Territorio Gonfalone e stemma.
- Art. 3 – Finalità.

CAPO II

FUNZIONI.

- Art. 4 – Funzioni proprie.
- Art. 5 – Funzioni delegate.
- Art. 6 – Rapporti con la Regione e Provincia.
- Art. 7 – Tutela della salute.
- Art. 8 – Assistenza sociale.
- Art. 9 – Diritti dell'ambiente e sua tutela.
- Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.
- Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.
- Art. 12 – Assetto ed utilizzo del territorio.
- Art. 13 – Sviluppo economico.
- Art. 14 – Programmazioni economico-sociale e territoriale.
- Art. 15 – Partecipazione, decentramento cooperazione.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 16 – Organi.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE.

- Art. 17 – Elezione e composizione.
- Art. 18 – Durata in carica.
- Art. 19 – Regolamento.
- Art. 20 – Consiglieri Comunali.
- Art. 21 – Competenza del Consiglio Comunale.
- Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti.
- Art. 23 – Commissioni speciali.
- Art. 24 – Commissioni per il regolamento del Consiglio.
- Art. 25 – Sessioni del consiglio.
- Art. 26 – Convocazione dei consiglieri.
- Art. 27 – Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
- Art. 28 – Doveri del Consigliere.
- Art. 29 – Astensione dei consiglieri.
- Art. 30 – Pubblicità delle sedute.
- Art. 31 – Gruppi Consiliari.
- Art. 32 – Votazioni e funzionamento del consiglio.
- Art. 33 – Verbalizzazione.
- Art. 34 – Pubblicazione delle deliberazioni.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE.

- Art. 35 – Elezione del Sindaco e della Giunta.
- Art. 36 – La Giunta Comunale.
- Art. 37 – Composizione e Presidenza.
- Art. 38 – Assessori extraconsiliari.
- Art. 39 – Anzianità degli assessori.
- Art. 40 – Durata in carica della Giunta.
- Art. 41 – Mozione di sfiducia costruttiva.
- Art. 42 – Cessazione di assessori singoli.
- Art. 43 – Funzionamento della Giunta.

- Art. 44 – Competenze della Giunta.
Art. 45 – Competenze interassessoriali.
Art. 46 – Deliberazione d’urgenza della Giunta.
Art. 47 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.
Art. 48 – Sindaco.
Art. 49 – Competenze del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale.
Art. 50 – Conferimento di incarichi speciali ai consiglieri.
Art. 51 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori.
Art. 52 – Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo.
Art. 53 – Potere di ordinanza del Sindaco.
Art. 54 – Disciplina degli orari.
Art. 55 – Accordo di programma.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI.
CAPO I
UFFICI E SERVIZI.

- Art. 56 – Principi e criteri direttivi.
Art. 57 – Personale.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE.

- Art. 58 – Segretario Comunale.

CAPO III
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COMPETENZE IN MERITO AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

- Art. 59 – Il procedimento.
Art. 60 – Incombenze del Segretario.
Art. 61 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento.
Art. 62 – Competenze del responsabile del procedimento.
Art. 63 – Semplificazione dell’azione amministrativa.

CAPO IV
SERVIZI PUBBLICI.

- Art. 64 – Diverse forme di gestione.
Art. 65 – Enti, Aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale.
Costituzione e partecipazione.
Art. 66 – Istituzioni.
Art. 67 – Vigilanza e controlli.
Art. 68 – Personale.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE.
CAPO I
COMMISSIONE.

Art. 69 – Commissione alla partecipazione.

CAPO II
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE.

- Art. 70 – Libere forme associative.
- Art. 71 – Riunione dei cittadini.
- Art. 72 – Diritto di petizione.
- Art. 73 – Interrogazioni.
- Art. 74 – Diritto d’iniziativa.
- Art. 75 – Procedura per l’approvazione della proposta.
- Art. 76 – Referendum consultivo.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

- Art. 77 – Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.
- Art. 78 - Comunicazione dell’avvio del procedimento.
- Art. 79 - Accordi con gli interessati.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

- Art. 80 - Pubblicità dei documenti amministrativi.
- Art. 81 - Diritto di accesso.
- Art. 82 - Modalità generali e termini per l’esercizio del diritto all’accesso.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO.

Art. 83 - Difensore civico.

CAPO VI
ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

- Art. 84 - Comitati di frazione.
- Art. 85 - La consulta cittadina.
- Art. 86 - Pro-Loco.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI.

- Art. 87 - Demanio e patrimonio.
- Art. 88 - Beni patrimoniali disponibili.
- Art. 89 - Contratti.
- Art. 90 - Contabilità e bilancio.

CAPO II
CONTROLLO INTERNO.

- Art. 91 - Controllo economico e finanziario.
- Art. 92 - Controllo di gestione.
- Art. 93 - Revisori.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA.

CAPO I
MUNICIPI.

- Art. 94 - Municipi.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA.

- Art. 95 - Principi generali.
- Art. 96 - Il Consorzio.
- Art. 97 - I principi di collaborazione tra Comune e Provincia.
- Art. 98 - La collaborazione alla programmazione.
- Art. 99 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali.
- Art. 100 - Accordi di programma.
- Art. 101 - Convenzioni.

TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA.
CAPO I
REGOLAMENTI.

- Art. 102 - Ambito di applicazione dei regolamenti.
- Art. 103 - Procedimenti di formazione dei regolamenti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 104 - Modificazioni e abrogazione dello statuto.

Art. 105 - Adozione dei regolamenti.

Art. 106 - Entrata in vigore.

PARTE I
ELEMENTI COSTITUTIVI.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI.
CAPO I
Disposizioni Generali.

Art. 1 – Comune di Pandino (Cremona).

1. Il Comune di Pandino è Ente Autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
3. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il Comune ha il potere di esternazione e rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma.

1. Il Comune di Pandino è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Pandino e delle frazioni di Gradella e Nosadello .
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Pandino.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – Finalità.

1. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponente della comunità rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati alle scelte politiche della comunità.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia, provvedendo, per quanto di competenza alla loro significazione ed attuazione.
3. Promuove iniziative per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini specialmente i più svantaggiati.

4. Promuove scambi sociali anche fra popolazioni di nazionalità diverse con particolare riguardo all'integrazione europea.

Capo II Funzioni.

Art. 4 – Funzioni proprie.

1. Le funzioni di cui il Comune ha le titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici: esse attengono secondo i fini già enunciati:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esse si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia, efficienza .

Art. 5 – Funzioni delegate.

1. Il Comune esercita, oltre alle funzioni di cui è titolare, le funzioni demandate da leggi nazionali o regionali, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si dispensa con lo stesso provvedimento di delega, la disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite del delegante.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente , parzialmente o totalmente sul bilancio comunale fatte salve le diverse disposizioni di legge.

Art. 6 – Rapporti con la Regione e la Provincia.

1. All'interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza nella stessa materia.

2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.

3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla Provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato.

4. Il principio della Cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita seconda le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato - comunità.

INDIRIZZI PROGRAMMATICI.

Art. 7 Tutela della salute.

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psico-fisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 8 – Assistenza Sociale.

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi ed in generale al disadattamento sociale.

Art. 9 – Diritti all'ambiente e sua tutela.

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Riconosce che lo stesso va cootemperato alle esigenze di sviluppo sociale ed economico.

2. Conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite, a tutela dell'ambiente facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio.

3. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente per quanto di competenza e quale criterio di azione il bene ambiente viene considerato quale bene immateriale "comune omnium" distinto del diritto di proprietà o comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali nell'interesse della cittadinanza.

Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare le cause di inquinamento acustico, atmosferico delle acque e del suolo.
2. Tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, amatoriale ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti e organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 12 Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, industriali e artigianali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto dell'abitazione, anche attraverso la promozione del recupero urbanistico .
3. Predispone la realizzazione di opere e urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche in collaborazione con associazioni di volontariato dotandosi di un "Piano di protezione civile" e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13 – Sviluppo economico.

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo alle attrezzature agrituristiche.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5. Riconosce e valorizza la funzione dell'agricoltura non solo come attività economica, ma anche come detentrica di valori storico culturali della comunità.

Art. 14 – Programmazione economico-sociale e territoriale.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali ed economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 15 – Partecipazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente servizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia e adotterà il decentramento per Municipi, nel caso di modifiche territoriali o di

diffusione con i Comuni contigui in alternativa o cumulativamente alle prescrizioni della legge regionale.

4. Il Comune opera per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, promuovendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, nonché negli organi collegiali di nomina consiliare o sindacale e degli enti aziende ed istituzioni dipendenti. In particolare il Comune si impegna a garantire quanto sopra espresso nei casi di nomine di persone extra consiliari.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 16 – Organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 17 – Elezione e composizione.

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite per legge.

Art. 18 – Durata in carica.

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carico sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19 – Regolamento.

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno e le relative modificazioni che ne disciplina l'attività e l'esecuzione delle funzioni.

Art. 20 – Consiglieri Comunali.

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché delle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.
10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale, sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 21- Competenze del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, pena decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, esclusi gli atti di mero indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità .
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i propri rappresentanti presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge.
7. Il Consiglio su proposta del Sindaco di cui all'art. 54 dello Statuto formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti.

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavoratori e la composizione.
3. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati , atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari , sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio .
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipazione ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 23 – Commissioni speciali.

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i responsabili degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio .
2. Un quinto dei consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi, la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 24 – Commissione per il regolamento del consiglio.

- 1 Il Consiglio nomina una Commissione Consigliare per il regolamento interno con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 22 del presente statuto.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio ed oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 25 – Sessioni del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Le sessioni ordinarie hanno luogo per l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 26 – Convocazione dei Consiglieri.

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio con atto di notifica.
2. La consegna può avvenire a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. I tempi di convocazione sono determinati dal regolamento.
5. Il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 27 – Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro luogo in altro giorno., le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

Art. 28 – Doveri del Consigliere.

1. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano per cinque volte consecutive alle sedute del Consiglio Comunale, su istanza di qualunque elettore, di un consigliere, del Sindaco o del Segretario Comunale, sono dichiarati decaduti nel rispetto del procedimento di cui ai successivi commi.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.
3. Il Sindaco, provvede, per iscritto a notificare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le proprie giustificazioni, anche producendo documentazione a supporto, entro il termine di 10 giorni dalla data di notificazione; scaduto tale termine, il Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica esamina la proposta di decadenza e delibera in merito, con votazione segreta, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal Consigliere comunale.
5. La decadenza è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, nel cui computo è compreso il Sindaco.

Art. 29 – Astensione dei consiglieri.

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune o verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 30 – Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 31 – Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno più componenti.
2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento e dallo statuto.

Art. 32 - Votazioni e funzionamento del Consiglio.

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi: le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di competenza consiliare, ove non diversamente previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, in deroga al disposto del comma 1, si applica il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. Nel caso la rappresentanza della minoranza è formata da più consiglieri deve essere garantita la presenza di più gruppi consiliari.

Art. 33 – Verbalizzazione.

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme col Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.
 - b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 34 – Pubblicazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio, fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nel cui computo è compreso il Sindaco.

CAPO III Giunta Comunale.

Art. 35 – Elezione del Sindaco e della Giunta.

1. Il Sindaco è eletto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco, qualora si determinano modifiche nella composizione della Giunta Comunale o alle competenze dei singoli assessori, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con provvedimento motivato, dando comunicazione della revoca al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 36 – La Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune e esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 37 – Composizione e presidenza.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, fino a un massimo di sei, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Il numero effettivo degli Assessori, nei limiti della previsione di cui al comma precedente, è determinato dal Sindaco.

3. In ogni caso il numero degli assessori non può essere inferiore a 2.

4. Variazioni del numero massimo consentito degli assessori stabilite da norme di legge comportano automatica modifica dello statuto, in deroga alle procedure di cui all'art. 104.

Art. 38 – Assessori extra-consiliari.

1. Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed intervengono per le materie di loro competenza e per le proposte di deliberazione di cui sono relatori.

2. Il Sindaco, nel documento di nomina della Giunta comunale, dà atto della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo agli assessori non consiglieri, che, a tal fine, contestualmente all'accettazione della carica, producono al Sindaco attestazioni individuali dell'insussistenza di tali cause.

3. Il numero degli assessori extra consiliari non può eccedere il numero di due.

4. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra consiliari, subito dopo la comunicazione di nomina degli stessi da parte del Sindaco.

Art. 39 – Anzianità degli assessori.

1. I nominativi degli assessori possono essere presentati dal Sindaco nell'ordine di anzianità voluto.

2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano d'età.

3. All'assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco spetta il compito di surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 40 – Durata in carica della Giunta.

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 41 – Mozione di sfiducia costruttiva.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 42 – Cessazione di Assessori singoli.

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono irrevocabili e sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla nomina del sostituto ovvero alla rideterminazione del numero degli Assessori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del presente statuto. Il Sindaco dà comunicazione delle proprie determinazioni al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al verificarsi dell'avvenimento.
3. Il Sindaco procede analogamente per tutti gli altri casi di cessazione dalla carica.

Art. 43 – Funzionamento della Giunta.

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 45 del presente Statuto.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubblicate salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso: e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. La Giunta approva un proprio regolamento interno.

Art. 44 – Competenze della Giunta.

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Art. 45 – Competenze interassessoriali.

1. In relazione a programmi e progetti che coinvolgano le competenze di più assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.

Art. 46 – Deliberazione d’urgenza della Giunta.

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 47 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell’art. 34 del presente statuto.

Art. 48 – Sindaco.

1. Il Sindaco è capo dell’amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Il Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento nelle forme di legge.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o ritardato giuramento.

Art. 49 – Competenze del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l’amministrazione secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale; il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco:
 - a) rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - b) indice il referendum popolare, ne pubblica i risultati e provvede a sottoporre al Consiglio Comunale i risultati del referendum, secondo le disposizioni dello Statuto;
 - c) convoca il Consiglio comunale e ne presiede le sedute;
 - d) convoca la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno e ne presiede le sedute;
 - e) provvede alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - f) dirige l’attività della Giunta Comunale e ne assicura la collegialità;

- g) cura l'attuazione e la realizzazione degli indirizzi generali di governo contenuti in apposito documento approvato dal Consiglio Comunale;
 - h) pone la questione di fiducia;
 - i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; le nomine e le designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente mandato;
 - l) propone alla Giunta Comunale l'adozione di deliberazione in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio;
 - m) sovra intende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del personale; sospende, nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento, i dipendenti comunali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti;
 - n) vigila sulle istituzioni ed aziende speciali, nonché sulle imprese concessionarie di servizi locali;
 - o) cura l'osservanza dei regolamenti;
 - p) rilascia attestati di notorietà.
- 5) Il Sindaco può delegare l'Assessore destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento: può inoltre delegare gli assessori funzioni amministrative di sua competenza.
- 6) Il Sindaco, infine esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovra intende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 50 – Conferimento di incarichi speciali a consiglieri.

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può conferire ai Consiglieri Comunali, con decreto di cui è data notizia al Consiglio, incarichi speciali per un tempo determinato.
2. Per tale incarico compete esclusivamente il rimborso delle spese.

Art. 51 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede ai sensi di legge. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio o al protocollo comunale.

Art. 52 – Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo.

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovra intende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge,
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato al Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 53 – Potere di ordinanza del Sindaco.

1. Il Sindaco emette ordinanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa, a norma delle leggi al tempo vigenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 54 – Disciplina degli orari.

1. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale il piano generale degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche: nonché il piano atto a concordare gli orari degli esercizi comunali e dei servizi pubblici.
2. Il piano degli orari ha la finalità di agevolare l'accesso e la fruizione da parte degli utenti agli esercizi commerciali, ai servizi ed agli uffici pubblici.

Art. 55 – Accordo di programma.

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio Comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma nei casi di cui all'art. 100 del presente Statuto.
 2. Ciascun consigliere comunale può avanzare la richiesta motivata per la promozione di un accordo di programma.
- Il Sindaco, in tal caso, sottopone la proposta all'esame della Giunta, e riferisce in ogni caso al Consiglio Comunale sulla deliberazione della Giunta.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

CAPO I UFFICI E SERVIZI

Art. 56 – Principi e criteri direttivi.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti, determinati dagli organi istituzionali.
4. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 57 – Personale.

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati per qualifiche funzionali in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, al cui interno si individuano aree e profili professionali.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali: ivi comprese la gestione del personale fatti salvi i criteri e le attribuzioni già disposte con il presente Statuto e dalla legge;

- e) modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
 - g) modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 – Segretario Comunale.

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei rappresentanti delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede gli organi collegiali.

CAPO III MODALITA' DI SVOLGIMENTO E COMPETENZE IN MERITO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 59 – Il Procedimento.

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguire e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione: essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna.

Art. 60 – Incombenze del Segretario.

1. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attinenti all'istruttoria delle deliberazioni, nonché dell'esecuzione dei provvedimenti ai sensi di legge e per effetto del presente statuto.
2. Tale responsabilità non attiene agli aspetti di valutazione tecnica dei provvedimenti, dovendo il Segretario semplicemente accertarsi che per ogni provvedimento sia stata rispettata la prevista procedura sia essa formale che consolidata per prassi amministrativa e siano stati emessi i prescritti pareri sulle proposte di deliberazione.
3. Il Segretario è competente a sindacare la legittimazione degli atti, facendo presenti eventuali illegittimità non soltanto sulle proposte, ma anche sulla esecuzione degli atti.

Art. 61 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento.

1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, in sede di redazione o ristrutturazione della pianta organica, il Consiglio comunale determinerà per ciascun settore di attività le relative competenze in ordine ai relativi adempimenti procedurali.
2. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 62 – Competenze del responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e può esperire accertamenti tecnici od ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 da indirsi a cura del Sindaco, su dettagliato rapporto del settore di competenza;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 63 – Semplificazione dell'azione amministrativa.

1. Per quanto concerne gli strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa si richiamano i disposti di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Comune nell'azione amministrativa si varrà per quanto possibile degli strumenti:
 - a) della conferenza dei servizi;
 - b) degli accordi assunti con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
 - c) dei tempi abbreviati previsti agli art. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Essa si adeguerà inoltre ai disposti di cui agli emanandi regolamenti previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto n. 241.

CAPO IV SERVIZI PUBBLICI.

Art. 64 – Diverse forme di gestione.

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 65 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. Costituzione e partecipazione.

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, se di competenza consiliare e ove non diversamente previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 32, comma 4, dello Statuto.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del

Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

Art. 66 – Istituzioni.

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale, può deliberare la costituzione di Istituzioni.
2. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni è composto da quattro membri e dal presidente, nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 64 comma 2 del presente Statuto. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
5. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 67 – Vigilanza e controlli.

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 68 – Personale.

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE.

CAPO I COMMISSIONE.

Art. 69 – Commissione alla Partecipazione.

1. Il Consiglio Comunale nomina con le modalità previste dall'art. 22, 1° comma del presente Statuto una Commissione consiliare denominata "alla Partecipazione". La Commissione oltre che a svolgere i compiti previsti dallo Statuto è propositiva nei confronti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale per rendere effettivo il diritto alla partecipazione.

CAPO II ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE.

Art. 70 – Libere forme associative.

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
 - a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
4. Al fine di essere iscritti in apposito registro ed usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Sono esentate da tale obbligo le associazioni affiliate ad Associazioni, Enti, Sindacati riconosciuti a livello nazionale.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consiliare alla Partecipazione.

6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Commissione, vengono trasmesse al Difensore Civico.

7. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

8. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

9. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 71 – Riunioni dei cittadini.

Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.

Art. 72 – Diritto di petizione.

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 70, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti a tutela di interessi collettivi.

2. La Commissione consiliare alla Partecipazione decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 73 – Interrogazioni.

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 70, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo per le interrogazioni rivolte alla Giunta Comunale ed iscritte alla prima seduta consiliare, se non già convocata, se rivolte al Consiglio Comunale.

Art. 74 – Diritto d’iniziativa.

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo, calcolato per difetto, degli elettori risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. L’iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni attraverso il comitato di frazione.
4. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 75 – Procedura per l’approvazione della proposta.

1. La Commissione consiliare alla Partecipazione decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d’iniziativa alla sua prima seduta scaduto il termine di cui l comma precedente.

Art. 76 – Referendum consultivo.

1. E’ ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall’art. 74 comma 4 del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte del 12% calcolato per difetto degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. La proposta di referendum deve essere comunque sottoscritta da parte del 3% calcolata per difetto degli elettori risultanti dal 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Il referendum è valido se almeno il 50% più un elettore degli aventi diritto al voto partecipa alle elezioni.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa sono pari alla maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 77 – Diritto di partecipazione al procedimento.

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento e quando possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. L'Amministrazione determinerà per ciascun tipo di procedimento quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
6. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinaria e motivata esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria.
7. Ogni provvedimento, salvo quelli regolamentari o a contenuto generale, deve essere motivato. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e le autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 78 – Comunicazione dell'avvio del procedimento.

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) i tempi del procedimento, nell'intesa che qualora gli stessi non siano già predeterminati, il termine è di 30 giorni;
- d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, provvede a render noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 79 – Accordi con gli interessati.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 77 l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate, per effetto del comma 5 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

CAPO IV
DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

Art. 80 – Pubblicità dei documenti amministrativi.

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco, o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 81 – Diritto di accesso.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che verranno determinate da apposito regolamento.
2. Lo stesso diritto viene assicurato alle associazioni validamente costituite ed iscritte nel registro del Comune, come precisato all'art. 70 del presente Statuto.
3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 82 – Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto all'accesso.

1. Il diritto all'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso l'archivio del Comune o gli uffici che ancora trattengono il documento. L'Esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione,

salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la stessa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal precedente comma 4, è dato ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi, e con le modalità e gli effetti di cui all'art.25 commi 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO V IL DIFENSORE CIVICO.

Art. 83 – Difensore Civico.

1. Il Comune istituisce con propria deliberazione la figura del "Difensore Civico", al fine della garanzia dell'imparzialità e del corretto funzionamento dell'amministrazione stessa.

2. Compito del "Difensore Civico" è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale – a maggioranza assoluta dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente: si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica 30 mesi: può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati: può essere rieletto ma non più di una volta.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione strutture adeguate e, almeno a tempo parziale un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e con le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze: detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i consiglieri comunali.

10. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale.

CAPO VI ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

Art. 84 – Comitati di frazione.

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo negli agglomerati abitativi separati dal capoluogo, con popolazione superiore a cento abitanti.

2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri sulla realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:

a) i confini territoriali;

b) il numero di componenti e le modalità per la loro elezione o nomina;

c) le modalità per l'elezione del Presidente;

d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;

e) la durata.

4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di frazione è gratuita.

Art. 85 – La consulta cittadina.

1. Per meglio rispondere alla pluralità di interessi e di esigenze che una comunità manifesta e che non sono identificabili solo con quelli residenziali o aggregativi tipici del quartiere, viene istituita la consulta cittadina della quale fanno parte: singoli cittadini, le associazioni di varia natura, le categorie degli artigiani, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, dei professionisti, le forze sindacali e sociali, assistenziali, le espressioni religiose, i movimenti di opinione ecc. in modo che essa sia realmente espressiva dell'intera comunità e del complesso delle sue problematiche ed istanze comprensive sia del concetto di solidarietà che di cooperazione.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di nomina, il numero dei componenti e la rispettiva rappresentanza: le modalità ed i termini della forma consultiva che potrà anche avvenire per settore di rappresentanza in

rapporto alle problematiche, se riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

Art. 86 – Pro-loco.

1. Il Comune riconosce nella Associazione Pro-Loco strumento di supporto per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.
2. Alla Pro-Loco possono essere affidati la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità della Pro-Loco stessa. In questo caso il Comune concederà alla Pro-Loco un adeguato contributo per la realizzazione delle iniziative programmate.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO.

CAPO I PRINCIPI GENERALI.

Art. 87 – Demanio e patrimonio.

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 88 – Beni patrimoniali di disponibili.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, dello Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 89 – Contratti.

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dalle leggi e dal regolamento.
2. Sono di competenza, della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 90 – Contabilità e bilancio.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

CAPO II CONTROLLO INTERNO.

Art. 91 – Controllo economico e finanziario.

1. Il Segretario Comunale ed il ragioniere sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 92 – Controllo di gestione.

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, (semestralmente) ai consiglieri comunali ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa" degli impegni assunti in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 93 – Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività dei revisori dei conti.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA.

CAPO I MUNICIPI.

Art. 94 – Municipi.

1. Il Municipio è un organo di decentramento, la cui creazione è riservata alla legge regionale nel momento in cui con la stessa legge si provvederà alla fusione di più Comuni.
2. Fatto salvo quanto verrà stabilito dalle legislazioni regionali:
 - a) le modalità di elezione diretta del pro-sindaco e di due consultori sono fissate dalla legge e dallo Statuto del futuro Comune nato dalla fusione;
 - b) con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni e i compiti di gestione dei servizi di base: demografici, sociali, scolastici; nonché delle altre funzioni che il Comune vorrà delegare.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA.

Art. 95 – Principi generali.

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Art. 96 – Il Consorzio.

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensioni necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli obblighi previsti dalle leggi al tempo vigenti.

Art. 97 – I principi di collaborazione tra il Comune e la Provincia.

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga necessario e utile – sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 64,65,66.

Art. 98 – La collaborazione alla programmazione.

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della Legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 99 _ La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali.

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.
3. Il Comune si attiva presso la provincia per la formulazione del circondario provinciale cremasco.

Art. 100 – Accordi di programma.

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

Art. 101 – Convenzioni.

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, può stipulare convenzioni con altri enti territoriali.
2. La convenzione approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione, stabilisce i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia.

**TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA.**

Art. 102- Ambito di applicazione dei regolamenti.

- 1 I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che dai regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 103 – Procedimento di formazione dei regolamenti.

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 74 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, fatti i salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 104 – Modificazioni ed abrogazione dello statuto.

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto stesso.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima analoga modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non trascorso un anno dal provvedimento con il quale è stato respinta.

Art. 105 – Adozione dei regolamenti.

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi della data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 106 – Entrata in vigore.

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

